

STATUTO

Titolo Primo : Costituzione e scopo

ART.1

Art. 1 comma 1 - E' costituita con sede legale in PRATO (PO) e sede operativa a SESTO FIORENTINO (FI) l'**Associazione PEGASO ONLUS Centro Riabilitazione Equestre A.N.I.R.E.**, più avanti chiamata per brevità Associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e della L.R.T. 26 aprile 1993 n. 28 e successive modifiche. L'Associazione può operare in tutto il territorio Regionale.

Art. 1 comma 2 – L'Associazione "C.R.E. A.N.I.R.E. PEGASO" costituita 27/03/1991 reg. a Prato n.1609.

Iscritta all'albo regionale del volontariato della toscana 11/03/1994 n.195.

Affiliata all'A.N.I.R.E. (Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre) brevetto n. 0572096 del 27/05/1992.

ART.2

L'Associazione ha i seguenti scopi:

di contribuire alla riabilitazione dei portatori di handicap e al loro inserimento nella società, mediante il ricorso a terapia equestre.

L'Associazione si propone, inoltre di:

- promuovere ricerche nel settore della riabilitazione secondo gli indirizzi dati dagli Organi Sociali e da quelli della A.N.I.R.E.;
- diffondere la rieducazione equestre;
- raccogliere fondi per gli scopi suddetti;
- stimolare Autorità, Enti Pubblici e privati, ditte e Cooperative di Lavoro, organi di informazioni ed opinione pubblica per il riconoscimento dei diritti e l'integrazione globale dei disabili e/o portatori di handicap nel contesto sociale.

Al fine di favorire i fenomeni e le dinamiche aggregative che possono derivare dalla pratica sportiva, l'Associazione può promuovere, sviluppare e svolgere qualsiasi disciplina sportiva, olimpica agonistica e non, effettuata da disabili e/o portatori di handicap, comprese le attività ad esse connesse, tese a garantire la loro riabilitazione psicofisica e l'inserimento nella società, indire, organizzare, patrocinare gare sportive per disabili e/o portatori di handicap in qualunque disciplina a livello sia zonale che comprensoriale, regionale, nazionale ed internazionale, sottostando ai regolamenti delle varie federazioni nazionali del settore quali la F.I.S.D. ecc...

Inoltre potrà impartire lezioni di equitazione ed effettuare l'attività presportiva a bambini e ragazzi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà possedere, e/o gestire, maneggi, campi ippici, box ed altre attrezzature sia immobili che mobili, essere proprietaria e comproprietaria di cavalli, fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere

Titolo secondo : Soci

ART. 3

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che forniscano sostegno economico all'associazione definendoli **“soci sostenitori”**.

I soci minorenni, interdetti e incapaci d'agire verranno rappresentati dal loro rappresentante legale.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 4

Doveri dei soci:

- 1) Pagamento della quota associativa annuale.
- 2) Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera.
- 3) Partecipazione attiva alle assemblee.

ART.5

La domanda stessa sarà poi esaminata dal Consiglio Direttivo che delibererà nella prima riunione possibile dalla data di presentazione della medesima, e comunque entro sessanta giorni dalla data di presentazione, l'ammissione o meno del richiedente.

ART.6

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, morosità, esclusione per indegnità o incompatibilità, deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci che per un anno non abbiano adempiuto ai loro doveri verso la Cassa Sociale, sono considerati dimissionari.

ART.7

Tutti i soci potranno usufruire degli impianti a disposizione dell'Associazione; detti impianti potranno essere altresì frequentati dalla generalità della popolazione interessata ad usufruire delle attività dell'Associazione, nel rispetto delle possibilità economiche ed organizzative della stessa individuate con specifica deliberazione del Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile

Titolo terzo: Assemblea dei soci

ART. 8

Tutti i soci, devono essere convocati in Assemblea Generale ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del rendimento economico e finanziario.

I soci possono essere convocati in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

ART. 9

Le lettere di convocazione devono essere spedite, con firma del Presidente per posta, email o altra forma concordata con il socio almeno 8 gg prima della data fissata per la riunione.

ART. 10

Le Assemblee sociali, tanto ordinaria che straordinaria, si intendono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo quella stabilita per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza semplice dei soci presenti tranne quando si deve decidere sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio; in tali materie che occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di parità ha valore decisionale il voto del Presidente.

Ogni socio può farsi rappresentare solo da un altro socio. Ogni socio presente non può ricevere più di due deleghe. Hanno diritto al voto solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 11

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione del rendiconto economico e delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) la redazione, la modifica e la revoca di regolamenti interni;
- e) deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto.
- b) l'eventuale scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio associativo residuo;
- c) l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del liquidatore.

Titolo quarto : Consiglio Direttivo

ART.12

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci e composto da tre membri fino ad un massimo di nove membri.

Il Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e presta la sua opera gratuitamente.

I soci fondatori ed ordinari che vengono eletti nel Consiglio Direttivo, non devono aver subito condanne penali passate in giudicato per delitto doloso o subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

La graduatoria delle persone che hanno riportato voti per l'elezione del Consiglio Direttivo, resta valida per tutta la durata delle cariche. Se nel corso di tale periodo si verifica qualche vacanza, subentra nel posto vacante il primo non eletto della graduatoria. In caso di parità di voti si va ad estrazione.

Tuttavia, qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, si dovrà entro trenta giorni convocare l'Assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio, che resta in carica fino alla scadenza del mandato.

ART.13

Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, un Vice presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nel Consiglio Direttivo possono essere chiamati a far parte come uditori anche esperti di equitazione e di riabilitazione-

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività associativa secondo gli scopi di cui al precedente art. 2;
- b) la nomina fra i suoi membri del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- c) l'ammissione all'Associazione dei nuovi soci;
- d) la determinazione delle quote associative annuali;
- e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
- f) la nomina di un direttore e di uno più istruttori e la definizione delle loro competenze;
- g) la compilazione del rendiconto economico e finanziario.

Il Consiglio Direttivo potrà validamente deliberare con voto a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

ART.14

La rappresentanza sociale, nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al **Presidente** o, in caso di legittimo impedimento, al **Vice Presidente**.

Al presidente è demandata :

- a) la convocazione del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
- b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- c) la vigilanza sull'amministrazione, rendendo conto all'Assemblea dell'operato del Consiglio Direttivo, nonché sull'osservanza dello statuto.

Egli ha il potere di firma su tutti gli atti che impegnano l'Associazione, ivi compresi i mandati di pagamento, i titoli di credito, le quietanze, e su quelli con cui l'Associazione viene in rapporto con gli Enti pubblici e in genere con i terzi. Inoltre procede all'assunzione, al licenziamento del personale e può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrente a qualificare o specializzare l'attività dell'Associazione facendo comunque prevalere le prestazioni gratuite rese dai volontari rispetto alle altre senza andare a discapito della professionalità occorrente per effettuare quanto è previsto negli scopi sociali (art.2).

In caso di assenza od impedimento del Presidente i poteri di quest'ultimo saranno esercitati dal Vice Presidente.

ART.15

Al Segretario spetta l'incarico: di stendere i processi verbali delle sedute, di conservare l'ordine delle carte d'ufficio, di sovrintendere all'ordine e al buon andamento dei servizi dell'attività dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta l'incarico; di tenere i libri contabili, di provvedere ai versamenti ed ai prelievi del denaro occorrente alle esigenze dell'Associazione in base alle disposizioni impartite dal Presidente o da chi per esso.

Titolo quinto : Esercizio finanziario

ART.16

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il rendiconto economico e finanziario deve indicare tra l'altro i beni, i contributi, i lasciti, con tutte le altre entrate ed uscite e deve essere comunicato ai soci con le stesse modalità delle convocazioni assembleari.

Nel caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, sentita l'Agenzia del Terzo Settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART.17

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali, contributi degli aderenti, contributi di privati, contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'associazione.

ART.18

Si precisa altresì e si ribadisce che l'Associazione opera ai sensi del codice civile, della Legge 266/91 e regionale toscana n. 28/93 e successive modifiche e del decreto legislativo del 4.12.97 n. 460. Tutti i servizi sono resi gratuitamente dai soci volontari, nel rispetto dei comma 1 e 2 art.3 L. R.T. 28/93. Anche le cariche sociali sono rese a titolo gratuito. Ogni contribuzione devoluta all'Associazione sarà debitamente contabilizzata e finalizzata agli scopi statutari.

Eventuali attività economiche connesse potranno essere svolte esclusivamente per il sostentamento dell'Associazione nel rispetto dell'art. 8 L. 266/91.

Ogni e qualsiasi argomentazione che non fosse specificata nel presente Statuto verrà completata con appositi regolamenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto sarà fatto riferimento alle norme di legge e ai regolamenti dell'A.N.I.R.E. nazionale e delle Federazioni Nazionali di cui si è affiliati, ognuno per la sua competenza.

Nel caso di variazione dello statuto, le eventuali nuove figure di cariche sociali previste dovranno essere elette nella prima assemblea ordinaria possibile da effettuare entro un anno dall'approvazione del nuovo statuto. Nel frattempo i poteri demandati alle nuove cariche saranno assunte dal Consiglio Direttivo operante al momento dell'approvazione del nuovo statuto.